

Moby evita il fallimento ma per il Tribunale “necessario” un concordato

Per i giudici milanesi insolvenza non dichiarabile, ma crisi evidente. Amministratori (e sindaci) responsabili di operazioni in conflitto di interesse se non attiveranno gli strumenti per superarla e recuperare la continuità aziendale. Il testo del provvedimento



Onorato Alessandro - Vincenzo - Achille (Onorato Armatori) FB DIDA: Vincenzo Onorato fra i figli Alessandro e Achill

Una battaglia vinta in una guerra che appare disperata in assenza di correttivi drastici. Il pericolo immediato (fallimento) è scampato, ma la situazione è tale, onde evitare responsabilità per gli amministratori di Moby e delle società controllate e collegate, da rendere necessario “ricorrere a strumenti di superamento di una crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi”.

È questo il senso della sentenza – destinata a fare scuola – con cui oggi il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di fallimento, presentata da alcuni fondi di investimento detentori dell'obbligazione da 300 milioni di euro emessa da Moby in Lussemburgo nel 2016, “per carenza della condizione di fallibilità e per carenza di insolvenza attuale”. Tanto che, malgrado le bellicose dichiarazioni di Moby in merito alla possibile “proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di Sound Point e degli altri fondi speculativi ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla loro azione”, non ci sono secondo i giudici milanesi i

presupposti per una condanna dei bondholders per lite temeraria, essendo “non privo di logica” sussumere una “situazione di crisi evidente” “nella fattispecie dell’insolvenza prospettica”

Qui il provvedimento integrale.

Il cuore della sentenza sta proprio nell’analisi minuziosa da parte dei giudici della situazione di Moby in rapporto al concetto, squisitamente giuridico, di insolvenza prospettica, “sdoganato integralmente” solo di recente dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che peraltro entrerà pienamente in vigore il prossimo agosto.

Normale quindi l’approccio esplicitamente prudenziale dei giudici. Che, infatti, dopo aver evidenziato le dimensioni (“5.800 dipendenti”) del gruppo e la completa assenza attuale di inadempienze di qualsivoglia genere da parte di Moby, richiamano, relativamente all’insolvenza prospettica, il suo orizzonte temporale contenuto (semestrale) e il suo inquadramento “nell’ambito delle misure di allerta, ovvero di misure di prevenzione della insolvenza e non per consentire una declaratoria di fallimento indiscriminata”.

Sono troppe, quindi, le incertezze dell’immediato futuro per definire insolvente una realtà così complessa, dalla scadenza della concessione statale per i servizi di CIN Tirrenia all’esito dell’indagine della DG Competition (da cui dipende il debito di 180 milioni di euro ancora pendente con lo Stato): “Allo stato non vi sono manifestazioni esteriori e nell’immediato futuro vi sono molteplici elementi imprenditoriali incerti, per poter ritenere sicuramente la società prospetticamente insolvente a breve”.

Nondimeno per i giudici è evidente che il gruppo “avrebbe necessità di monitoraggio e di ricorrere a strumenti di superamento di una crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi. I margini operativi nascenti dal core business della società tendono a ridursi costantemente e non potendo alzare di più le tariffe, la società sino ad ora ha provveduto a vendere alcuni tra i migliori natanti”.

Un richiamo testuale alla summenzionata riforma che la sentenza ribadisce poco più avanti, declinandolo ancora più gravemente nel sottolineare la volontarietà degli strumenti concorsuali accanto alla responsabilità, per la loro attivazione, degli amministratori. Cui la recente modifica del Codice Civile espressamente “impone anche di attivarsi senza indugio per l’adozione o l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Responsabilità condivisa, aggiunge il provvedimento, col collegio sindacale, che il Tribunale si dice, con eufemistica ma perentoria perifrasi d’avvertimento, “indotto a credere sensibile alle responsabilità cui andrebbe incontro se non supportasse il dovuto comportamento degli amministratori o non lo sollecitasse, come lo saranno gli amministratori, soprattutto ora che le condotte denunciate, di evidente conflitto di interessi in cui opera l’amministratore, di operazioni con società correlate (riferimento presumibile alle operazioni sul nuovo naviglio condotte da Fratelli Onorato Armatori Srl, *nda*), prive di serie garanzie di restituzione dei finanziamenti, sono state portate alla luce”.

Andrea Moizo